

**Indicazioni per la scelta del Regime di aiuti
Circolare marzo 2016 - Prot.n. D16/752**

Le normative applicabili in materia di Aiuti di Stato sono le seguenti:

Regolamento CE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de Minimis»

La disciplina prevista nei suddetti regimi si applica ai Piani/Progetti formativi presentati direttamente dalle imprese, quali datori di lavoro per i propri dipendenti o costituitesi in ATI o ATS, Consorzi, o presenti in Piani settoriali / territoriali candidati da altri organismi abilitati a presentare i Piani stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi, in tutti i casi citati, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Facendo seguito a quanto già specificato e pubblicizzato con le precisazioni ed indicazioni del 17.07.2014, 16.01.2015 e 21.4.2015 in materia, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni in merito alla scelta del Regime di aiuti da parte delle imprese, subordinata a precise condizioni derivanti direttamente dai due Regolamenti citati.

Regolamento CE n. 651/2014

L'azienda beneficiaria può optare per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Reg. CE 651/2014 entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell'impresa e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro.

| Tipologia Impresa | Intensità aiuto (%) |
|--------------------------|----------------------------|
| Grande | 50 |
| Media | 60 |
| Piccola | 70 |

Rispetto a quanto riportato nella tabella, è previsto un contributo aggiuntivo nella misura del 10% se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili, definiti tali ai sensi dell'art. 2 del Regolamento. L'intensità di aiuti massima è fissata al 70% dei costi ammissibili, anche qualora concorressero tutti i fattori riportati. Se per esempio una piccola impresa richiedesse finanziamenti per un progetto formativo che dovesse coinvolgere lavoratori svantaggiati o disabili il massimo del contributo sarebbe del 70%.

I criteri di definizione delle PMI sono indicati nell'Allegato 1 al Reg. CE 651/2014 come segue:

- si definiscono *medie imprese* le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- si definisce *piccola impresa* un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Come indicato nel Decreto del 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive per l'*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Se l'aiuto è concesso nel settore dei **trasporti marittimi**, l'intensità può essere aumentata fino al **100%** dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

Regolamento CE N. 1407/2013 - Aiuti di importanza minore (de Minimis)

L'impresa beneficiaria di contributo può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE N.1407/2013 sugli aiuti di importanza minore (*de Minimis*).

La regola del *de Minimis* implica che:

- *"Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de Minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de Minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti"* (Punto 10 Premessa Reg.):

- *"L'importo complessivo degli aiuti «de Minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari"* (Art. 3 comma 2 Reg.)

- *"In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de Minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de Minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de Minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi"* (Art. 3 comma 8 Reg.)

- *"In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de Minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de Minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de Minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione"* (Art. 3 Comma 9 Reg.)

- *“L’importo complessivo degli aiuti «de Minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de Minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada” (Art. 3 Comma 2 Reg.).*

- *“Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de Minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada” (Art. 3 Comma 3 Reg.).*

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del *de Minimis*, appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

L’impresa che intenda avvalersi del suddetto Regime di Aiuti, deve calcolare i contributi di *de Minimis* ricevuti negli ultimi tre anni (compreso quello per cui si richiede il finanziamento) tenendo conto della sua realtà economico – giuridica.

Di conseguenza, se nei tre anni presi in considerazione l’impresa ha modificato il suo settore di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è avvenuta, non considerando – per il rispetto della regola *de Minimis* – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice variazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da Srl a SpA), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, l’impresa conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, pertanto il calcolo dei contributi *de Minimis* ricevuti nei tre anni dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti precedentemente alla modifica intervenuta.

Pertanto in considerazione di quanto detto, il Regime prescelto all’atto della presentazione del Piano/Progetto, non può essere variato in alcun caso.